

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2641

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLAZZI, ASQUINI, BALLAMAN, FLEGO,
FROSIO RONCALLI, MOLGORA, MALVEZZI**

Norme per la conversione in lire dei mutui contratti in ECU
con l'utilizzo del fondo ex-GESCAL

Presentata il 6 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli anni che vanno dal 1988 al 1992 centinaia di migliaia di persone, con l'aspirazione del tutto legittima di acquistare la prima casa, hanno contratto mutui in ECU. Questo avveniva in un periodo in cui la lira era costretta in una banda di oscillazione del 2,25 per cento dalla permanenza nel sistema monetario europeo. Ora l'ECU ha ampiamente superato la quota delle 2.000 lire, con una svalutazione della nostra moneta che sfiora il 40 per cento, e tutti coloro che hanno contratto mutui in ECU aspettano la prossima rata semestrale di giugno come una mannaia che si abatterà inesorabilmente sulle loro finanze.

La necessità di avere una casa non è solo un'esigenza naturale ma è soprattutto un diritto da tutelare e molte di quelle persone che hanno finalmente realizzato il loro sogno rischiano di vederlo svanire a

causa dell'eccessiva onerosità delle rate di un mutuo che, al tempo della stipulazione, sembrava conveniente e facilmente gestibile. Oggi, invece, lo scenario è notevolmente mutato e per molti che debbono vivere con un solo stipendio la situazione rischia di diventare veramente insostenibile.

Con la presente proposta di legge vogliamo dare una risposta ai problemi di molte famiglie italiane. Un primo passo è quello di dare la possibilità di convertire i mutui contratti in ECU con mutui in lire, intervenendo con un abbattimento dell'incidenza della svalutazione della lira pari al 50 per cento. Tale onere sarà coperto usando parte del fondo ex GESCAL che aveva ed ha come destinazione la costruzione di case per i lavoratori e che quindi, a buon titolo, può essere utilizzato per quei lavoratori che hanno fatto investi-

menti, che oggi risultano troppo onerosi proprio per acquistare la prima casa. Giova a questo proposito ricordare che con la legge 14 febbraio 1963, n. 60, vennero introdotti i contributi per la costruzione di case per i lavoratori che affluivano nella gestione case per i lavoratori (GESCAL) istituita dalla stessa legge. Nel 1972 con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la GESCAL veniva soppressa con effetto dal 31 dicembre 1973: nonostante ciò sono intervenute diverse proroghe relative al versamento dei contributi denominati ex GESCAL (il contributo è per lo 0,35 per cento a carico della retribuzione mensile dei dipendenti e per lo 0,70 per cento a carico del datore di lavoro),

l'ultima delle quali è prevista dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, che allunga il periodo dei versamenti fino al 31 dicembre 1995. Sul conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Cassa depositi e prestiti, continuano ad affluire i contributi con un flusso pari a lire 3.000 miliardi annui.

Ci è sembrato inoltre opportuno, oltre alla previsione che degli aiuti previsti nella norma in oggetto possano usufruire quei dipendenti che versano il loro contributo nel fondo ex GESCAL, prevedere un tasso di cambio ECU-lira pari a lire 1800 come tetto al di sotto del quale le previsioni della presente proposta di legge non hanno effetto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A tutti i dipendenti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *b*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che, negli anni dal 1988 al 1992 abbiano richiesto ed ottenuto mutui in ECU per l'acquisto della prima casa, può essere accordata, su domanda, la conversione di detti mutui da ECU in lire italiane, con un tasso di cambio ECU-lira ridotto rispetto a quello vigente al momento della richiesta di conversione.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento della differenza tra il cambio vigente al momento dell'operazione di conversione ed il tasso di cambio vigente al momento dell'accensione del mutuo.

ART. 2.

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1 può applicarsi solo se il tasso di cambio ECU-lira, al momento dell'operazione di conversione del mutuo, è superiore a lire 1.800 per un ECU.

ART. 3.

1. Lo Stato assicura agli istituti di credito il risarcimento delle spese relative alla conversione dei mutui.

2. La conversione dei mutui è esente da ogni onere fiscale. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di deducibilità fiscale dei mutui in vigore alla data di stipulazione del mutuo stesso.

3. I notai applicano alla operazione di conversione del mutuo la tariffa ridotta al 50 per cento.

ART. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i criteri e le modalità di applicazione della presente legge.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessive lire 3.500 miliardi, si provvede mediante parziale utilizzo del fondo ex GESCAL previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60.